

ART. 1 (scopo) - Il regolamento integra lo Statuto del Fondo di Garanzia per le Imprese del Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di Lecco e disciplina i rapporti mutualistici nonché alcune regole comportamentali della vita sociale.

ART. 2 (convenzione bancarie) - Il Consiglio di Amministrazione stipulerà convenzioni con Banche o Istituti Finanziari.

Lo scopo della convenzione con le predette aziende è quello di ottenere condizioni di maggior favore rispetto a quelle generali di mercato.

ART. 3 (finanziamenti garantiti) - La Cooperativa interviene per assistere, con la propria garanzia, operazioni a termine per una durata non superiore a 240 mesi, salvo eventuali deroghe da deliberare di volta in volta, di concerto con la disponibilità dichiarata al riguardo dalle Banche o Istituti Finanziari. Il rimborso del finanziamento sarà effettuato secondo le modalità da concordarsi con gli Istituti erogatori.

Gli Istituti e la Cooperativa, esaurita ogni forma bonaria per il recupero del credito, adiranno alle vie legali nei modi e nei termini concordati nella convenzione.

ART. 4 (iscrizione a socio) - L'aspirante socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente tutti i dati previsti dall'apposito modello predisposto dalla società.

La domanda deve contenere l'impegno del Socio a sottoscrivere e liberare le quote nelle entità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

L'importo della tassa di ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 5 (esclusione socio) - L'esclusione del Socio per i motivi previsti dall'Art. 15° dello Statuto per inadempienza degli impegni assunti, può determinare, su insindacabile decisione del Consiglio di Amministrazione, l'incameramento delle azioni sottoscritte, che verranno assegnate al "FONDO RISCHI".

ART. 6 (domanda di finanziamento) - L'operatore economico che desidera ottenere finanziamenti o altre operazioni finanziarie garantiti dalla società, deve presentare domanda su apposito modello presso gli uffici della società.

ART. 7 (istruttoria) - L'attività istruttoria delle domande di finanziamento è svolta dalla società, la quale potrà richiedere ogni documento o informazione utile per la corretta valutazione delle domande. Esaurita l'istruttoria il personale incaricato predisporrà un parere tecnico sull'affidabilità della domanda che verrà sottoposto al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

ART. 8 (quote e garanzie) - Per ottenere la garanzia della società su finanziamenti ed altre operazioni finanziarie il socio deve possedere una percentuale di quote secondo le seguenti modalità:

a) FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI;

La garanzia della Società per i finanziamenti di tipo chirografario è fissata al 20%, salvo diversi accordi di convenzione. Il socio deve possedere quote per un valore pari al 3% della somma complessivamente erogata.

Il consiglio di amministrazione può derogare la percentuale di garanzia.

In caso di aumento di garanzia al 50% la percentuale delle quote sarà del 5%.

In entrambi i casi è facoltà del Consiglio di Amministrazione di derogare in ordine all'ammontare delle quote dovute dal socio.

Le quote dovranno essere pagate contestualmente all'erogazione del finanziamento.

a) FINANZIAMENTI IPOTECARI;

La garanzia della Società per i finanziamenti di tipo ipotecario è fissata al 50%, salvo diversi accordi di convenzione. Il socio deve possedere quote in base alle seguenti disposizioni:

- fino all'importo erogato di € 250.000,00 trattenuta una percentuale di quote pari al 3%;
- per la somma eccedente l'importo di € 250.000,00 e fino al massimo di € 500.000,00 le quote saranno pari al 2%;
- per la somma eccedente l'importo € 500.000,00. le quote saranno pari al 1%;

b) APERTURE IN CONTO CORRENTE O ALTRE FORME AUTOLIQUIDANTI;

Per le aperture di credito in conto corrente o altre formule autoliquidanti le quote trattenute sono fissate nella misura del 2%.

Tenuto conto degli interessi della società il Consiglio di Amministrazione potrà derogare alle indicazioni quantitative di cui sopra.

ART. 9 (depositi cauzionali e garanzie) - Nell'ipotesi in cui le operazioni finanziarie vengano assistite da garanzia nei confronti di non Soci, i medesimi dovranno versare un deposito cauzionale corrispondente all'entità di cui al precedente articolo 9.

Tenuto conto degli interessi della società il Consiglio di Amministrazione potrà derogare alle indicazioni quantitative di cui sopra.

ART. 10 (commissioni) - Sui finanziamenti e le altre operazioni finanziarie l'operatore è tenuto a versare, all'atto dell'erogazione, in un'unica soluzione, una commissione fidejussoria da computarsi di norma secondo le seguenti regole:

a) FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI;

una commissione massima pari allo 1,60% annuo dell'importo garantito.

b) FINANZIAMENTI IPOTECARI;

con durata sino a 20 anni una commissione massima pari allo 0,55% annuo dell'importo garantito.

c) APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE O ALTRE FORME AUTOLIQUIDANTI;

- commissione annua massima del 3% dell'importo garantito.

d) SPESE ISTRUTTORIE;

- sono pari allo 0,30% dell'importo richiesto con un minimo di € 100,00 e un massimo di € 500,00;

l'importo non è rimborsabile né parzialmente né totalmente nei casi di rinuncia, diniego o riduzione della garanzia o del finanziamento.

In caso di operazioni di particolare importanza e/o in presenza di iniziative di particolare significato (convenzioni con FEI, Regione, Provincia, Camera di Commercio, prodotti esclusivi/unic Asconfidi Lombardia, ecc.) il Consiglio di Amministrazione e/o la direzione potranno applicare riduzioni o modifiche al suddetto tariffario.

La commissione applicata dovrà comunque tener conto delle caratteristiche del finanziamento (durata, importo, quota garantita, garanzie ecc.) e del merito di credito complessivamente riconosciuto all'impresa.

La commissione verrà normalmente incassata in un'unica soluzione all'erogazione del finanziamento; in caso di operazioni con durata superiore a 5 anni potrà essere accordata all'impresa una rateizzazione.

ART. 11 Sofferenze e insolvenze - Al verificarsi di ritardi o irregolarità nel pagamento delle rate sui finanziamenti garantiti dalla Società, questa, previa valutazione con gli Istituti erogatori, attuerà le più opportune azioni di sollecito e/o cautelative. Al perdurare dello stato di insolvenza, la Società, potrà in accordo con l'Istituto bancario, esperire adeguati tentativi per il recupero bonario del credito, anche addivenendo a transazioni o rateizzazioni del finanziamento e/o del credito vantato. Esaurita ogni forma bonaria, l'Istituto bancario e la Società attiveranno azioni esecutive nei modi e nei termini eventualmente definiti nella convenzione.

La Società può in ogni caso costituire pegno per la somma garantita o surrogarsi all'Istituto previo pagamento della propria quota garantita di finanziamento. In quest'ultima ipotesi la Società potrà adire in proprio alle vie legali o stipulare accordi extra giudiziali con l'operatore economico insolvente.

Le azioni relative a sofferenze ed insolvenze sono attribuite alla direzione, la quale renderà periodicamente conto al Consiglio di Amministrazione.

ART. 12 - In caso di transazione che comporti una perdita da parte della Cooperativa, verranno incamerate le azioni del socio fino alla concorrenza della perdita stessa. Eventuali differenze a favore del socio saranno messe a disposizione dell'interessato al termine della procedura di espulsione.

ART. 13 Obbligo di riservatezza - I Consiglieri, i Sindaci, il Direttore e tutti coloro che partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenuti al segreto d'ufficio e non devono comunicare o commentare con i terzi i lavori preparatori e i contenuti delle deliberazioni. Il personale ed i collaboratori della Società hanno l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso il segreto d'ufficio.

ART. 14 Incompatibilità - Gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore e gli altri eventuali partecipanti alle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal partecipare all'esame e, per gli Amministratori, alla decisione sulle domande che li riguardano personalmente, che riguardano imprese a loro collegate o riguardano parenti od affini entro il quarto grado.

ART. 15 Rimborsi spese - Il Consiglio di Amministrazione determina, anche con la predisposizione e l'approvazione di specifico regolamento, le indennità di trasferta e i rimborsi delle spese dovuti ai Consiglieri e ai Sindaci in esecuzione del loro mandato.

ART. 16 Rinvii - Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le Leggi, lo Statuto e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione della Società.

ART. 17 - Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, che i Soci dichiareranno per iscritto di conoscere, valgono lo Statuto e le consuetudini locali, nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione.

Dichiaro di essere a conoscenza del Regolamento dell'Ascomfidi nonché di essere stato informato, anche attraverso la consegna delle brochure informative, del servizio dell'Arbitro Bancario e Finanziario per le controversie tra clienti banche e altri intermediari finanziari.